



parlamento
europeo
giovani



STATUTO

PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI COSTITUIVI

- 1.1 È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Parlamento Europeo Giovani", di seguito chiamata per brevità "Associazione". Può essere utilizzata, in forma breve, la sigla PEG.
- 1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità, le cariche associative sono elettive e tutti i soci maggiorenni possono accedervi. L'Associazione è apartitica e non confessionale
- 1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Roma e può costituire sedi secondarie. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.5 L'Associazione adotta come riferimenti legislativi la Legge 383/2000 e il Codice Civile.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore dei soci e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.
- 2.2 Quali suoi fini principali, l'Associazione promuove:
 - 2.2.1 lo sviluppo personale e l'acquisizione di esperienze e competenze fra i giovani;
 - 2.2.2 la partecipazione giovanile a progetti educativi d'ambito nazionale ed europeo;
 - 2.2.3 il dialogo e il confronto democratico quali strumenti essenziali della vita di relazione;
 - 2.2.4 il rispetto della diversità culturale e dell'eterogeneità di ideologie, comportamenti e sensibilità;
 - 2.2.5 i valori fondamentali dell'Unione europea, la conoscenza delle sue Istituzioni e della sua normativa.
- 2.3 Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, l'Associazione:
 - 2.3.1 organizza eventi per giovani italiani e stranieri, avvalendosi del supporto di facilitatori formati;
 - 2.3.2 organizza annualmente un processo di selezione volto a individuare gli studenti che rappresenteranno la Repubblica Italiana alle Sessioni Internazionali dello European Youth Parliament e agli eventi organizzati dagli altri suoi Comitati nazionali;
 - 2.3.3 coordina i soci che promuovono sul territorio attività corrispondenti alle finalità dell'Associazione;
 - 2.3.4 promuove progetti informativi riguardanti l'Associazione stessa, fra cui manifestazioni e iniziative finalizzate alla raccolta fondi;
 - 2.3.5 promuove e aderisce ad altre iniziative finalizzate alla formazione culturale dei giovani.
- 2.4 Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci.
- 2.5 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 2.6 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi con Enti pubblici e privati.

ARTICOLO 3 - CRITERI DI AMMISSIONE

- 3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza discriminazione di genere, orientamento sessuale, età, nazionalità, religione o ideologia.

- 3.2 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4 L'Associazione assicura al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità.
- 3.5 Coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo assumono la qualifica di soci fondatori, sono invece soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.
- 3.6 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione su delibera dall'Assemblea.
- 3.7 Il contributo non ha carattere patrimoniale; è annuale, non trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro i trenta giorni precedenti l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

ARTICOLO 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 4.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per decesso.
- 4.2 Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono per il socio dimissionario le obbligazioni precedentemente assunte nei confronti dell'Associazione.
- 4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli Organi sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
- 4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea che, previo contraddittorio, deliberano in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
- 4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, in cui devono essere contenute le motivazioni dell'esclusione.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 5.1 I soci hanno diritto a:
 - 5.1.1 eleggere e, se maggiorenni, essere eletti membri degli Organi sociali;
 - 5.1.2 partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
 - 5.1.3 accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
 - 5.1.4 discutere e approvare i rendiconti economici;
 - 5.1.5 frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse dalla stessa;
 - 5.1.6 conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - 5.1.7 dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - 5.1.8 proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
- 5.2 I soci sono tenuti a:
 - 5.2.1 osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 - 5.2.2 contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi;



- 5.2.3 versare regolarmente la quota associativa annuale;
- 5.2.4 svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli Organi sociali;
- 5.2.5 astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 Il voto per delega è ammesso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

- 6.1 Sono Organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
- 6.2 Ai fini di garanzia, possono inoltre essere costituiti il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Garanti.
- 6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno durata di due anni.
- 6.4 Ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 7.1 L'Assemblea, momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, si compone di tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto qualunque sia il valore del contributo versato.
- 7.2 L'Assemblea è convocata, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante affissione presso la sede sociale. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'Assemblea delibera la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione.
- 7.3 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se presenti la metà più uno dei soci. Nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.
- 7.4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7.5 L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta sia necessario per le esigenze dell'Associazione. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.
- 7.6 All'inizio di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario che redige il verbale e lo firma con il Presidente.
- 7.7 L'Assemblea ordinaria:
 - 7.7.1 elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti;
 - 7.7.2 delibera in merito al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento;
 - 7.7.3 esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - 7.7.4 delibera in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - 7.7.5 ratifica i provvedimenti di sua competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - 7.7.6 delibera sul regolamento interno (Politiche di Associazione) predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - 7.7.7 stabilisce l'ammontare del contributo associativo;
 - 7.7.8 delibera sulle eventuali mozioni di sfiducia, presentate e sottoscritte da almeno cinque soci, verso gli Organi sociali o parte dei loro membri.

- 7.8 L'Assemblea straordinaria è convocata per discutere le proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Per tali deliberazioni sono richieste le maggioranze di cui all'articolo 14.
- 7.9 Alle delibere assembleari deve essere data adeguata pubblicità, anche tramite trascrizione nel libro delle Assemblee. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 8.1 Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di cinque fino a un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
- 8.2 Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il regolamento elettorale, contenuto nelle Politiche di Associazione, non è modificabile nei sei mesi precedenti alla data di svolgimento delle elezioni.
- 8.3 Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e un Vicepresidente. Ai Consiglieri sono assegnate funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare almeno quindici giorni prima della riunione ai Consiglieri; in via straordinaria su richiesta di almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente per motivi eccezionali che devono essere approvati all'inizio della riunione.
- 8.5 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 8.6 Il Segretario redige e, insieme al Presidente, firma il verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 8.7 Il Consiglio Direttivo:
- 8.7.1 esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - 8.7.2 svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - 8.7.3 formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - 8.7.4 predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - 8.7.5 elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - 8.7.6 delibera circa l'ammissione dei soci, e le azioni disciplinari nei confronti degli stessi;
 - 8.7.7 predispone le Politiche di Associazione;
 - 8.7.8 stabilisce le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da terzi;
 - 8.7.9 presenta all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione sull'attività inerente il medesimo.
- 8.8 Le eventuali sostituzioni di Consiglieri durante il mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I membri così nominati scadono con gli altri componenti.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

- 9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza semplice. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano la stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci di cui cura lo svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali.

- 9.3 Esegue incassi e accetta donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 9.4 Stipula accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni, previo assenso del Consiglio Direttivo.
- 9.5 In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9.6 In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI GARANTI

- 10.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.
- 10.2 Esauriti i supplenti, ogni ulteriore sostituzione di membri del Collegio dei Garanti nel corso del mandato deve essere convalidata dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I membri così nominati scadono con gli altri componenti.
- 10.3 Il Collegio esamina le controversie tra i soci, tra questi e gli Organi sociali, e tra gli Organi stessi.
- 10.4 Il Collegio giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
- 10.5 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI REVISORI

- 11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi sono scelti anche tra i non associati e, ove imposto dalla legge, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- 11.2 Esauriti i supplenti, ogni ulteriore sostituzione di membri del Collegio dei Revisori nel corso del mandato deve essere convalidata dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I membri così nominati scadono con gli altri componenti.
- 11.3 Il Collegio dei Revisori:
- 11.3.1 elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - 11.3.2 esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - 11.3.3 agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi sociali o su segnalazione di un socio;
 - 11.3.4 può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - 11.3.5 riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nel registro del Revisori.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO SOCIALE

- 12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- 12.1.1 beni mobili, immobili e di consumo destinati alla realizzazione delle finalità sociali;
 - 12.1.2 contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - 12.1.3 fondo di riserva.
- 12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:



- 12.2.1 eredità, donazioni, legati, entrate derivanti da convenzioni e contributi di privati;
- 12.2.2 contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato e di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 12.2.3 quote associative annuali ed altri tipi di contributi dei soci;
- 12.2.4 proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- 12.2.5 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 12.2.6 altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 13 - BILANCIO

- 13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo settembre di ogni anno al trentun agosto del successivo.
- 13.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 13.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e reso pubblico ai soci per i quindici giorni precedenti l'Assemblea.
- 13.4 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.
- 13.5 L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

- 14.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole dei due terzi di essi.
- 14.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 14.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

- 15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dalle Politiche d'Associazione, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile.